

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI	
Decreto-legge n. 390/99: Finanziamento dei lavori socialmente utili C. 6521 Governo. (Parere alla XI Commissione della Camera dei deputati) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	134
Legge finanziaria 2000. C. 6557 Governo (Parere alla V Commissione della Camera dei deputati) (<i>Esame e rinvio</i>)	135
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002. C. 6558 Governo (Parere alla V Commissione della Camera dei deputati) (<i>Esame e rinvio</i>)	135
AVVERTENZA	137

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 17 novembre 1999. — Presidenza del Presidente Mario PEPE.

La seduta comincia alle 14.10.

Decreto-legge n. 390/99: Finanziamento dei lavori socialmente utili.

C. 6521 Governo.

(Parere alla XI Commissione della Camera dei deputati).

(*Esame e conclusione – parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, riferisce che l'adozione del provvedimento d'urgenza in esame concerne la proroga del finanziamento dei lavori socialmente utili e trova essenzialmente fondamento nella necessità di evitare vuoti normativi

nelle more dell'emanazione del decreto legislativo di revisione della normativa in materia di lavori socialmente utili e, più in generale, di ammortizzatori sociali, di cui all'articolo 45, comma 2, della legge n. 144 del 1999. Limitandosi ai profili di competenza della Commissione egli osserva che, a partire dal 1° gennaio prossimo la materia delle politiche attive del lavoro sarà effettivamente di competenza regionale ai sensi del decreto legislativo n. 469 del 1997, e che pertanto correttamente il decreto-legge in esame stabilisce che, una volta soppresse le commissioni per l'impiego – organismi statali del Ministero del lavoro – le funzioni relative saranno svolte dalle commissioni tripartite di cui all'articolo 4, 1° comma lettera b) del citato decreto legislativo, che rappresentano la sede concertativa di progettazione e verifica delle politiche regionali del lavoro.

In conclusione il Presidente propone che la Commissione esprima parere favorevole.

Il senatore Guido DONDEYNAZ (Misto) intende segnalare la necessità di prorogare di un anno le misure previste dall'articolo 46 della legge n. 144 del 1999, a sostegno delle difficoltà occupazionali derivanti dalla chiusura del traforo del Monte Bianco, chiusura tuttora perdurante per cause impreviste connesse anche allo svolgimento di accertamenti giurisdizionali. Potrebbe a suo avviso prospettarsi alla commissione di merito l'opportunità di inserire una disposizione allo scopo, tenuto conto che vi è un generalizzato consenso sulla questione.

Aderendo il Presidente Mario PEPE alla proposta del senatore Dondeynaz, la Commissione approva quindi il seguente parere:

« La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato l'atto Camera n. 6521, "Conversione in legge del decreto-legge 2 novembre 1999, n. 390, recante disposizioni per il finanziamento di lavori socialmente utili",

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

stante il perdurare della chiusura del traforo del Monte Bianco dovuto anche a cause impreviste connesse allo svolgimento di accertamenti giurisdizionali, valuta la Commissione di merito l'opportunità di prorogare di un anno le misure di cui all'articolo 46 della legge n. 144 del 1999 ».

Legge finanziaria 2000.

C. 6557 Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002.

C. 6558 Governo.

(Parere alla V Commissione della Camera dei deputati).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei disegni di legge in titolo.

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI, *relatore*, dopo aver premesso che a suo avviso l'esame da parte della Commissione dovrà essere impostato metodologicamente su un'attenta valutazione dei documenti prodotti sul tema dai vari organismi associativi degli enti che formano il sistema delle autonomie, riferisce che la manovra finanziaria per il 2000 ha un volume complessivo di 15 mila miliardi, di cui 11 mila di tagli alle spese e 4 mila di maggiori entrate. Si prevede un incremento dell'occupazione pari allo 0,6 per cento, con una crescita del PIL attorno al 2,2 per cento. L'impianto generale della legge è sostanzialmente rimasto immutato nel corso dell'iter al Senato, prefigurandosi già un insieme di interventi di riforma del *welfare*, come i previsti sgravi Irpef per circa 7 mila miliardi (articolo 8) e l'incremento delle pensioni sociali di 250 mila lire l'anno. Il perno della manovra è però rappresentato dagli interventi sul fronte delle spese, in particolare attraverso una riduzione del personale delle amministrazioni pubbliche dell'1 per cento nel 2001, nonché tramite il patto di stabilità interno, aspetto questo di particolare interesse in ordine alle competenze della Commissione. Al riguardo la relatrice nota che i dati finora disponibili dimostrano che questo è il settore della spesa pubblica per il quale maggiore è lo scostamento rispetto alle previsioni. Il sistema degli enti locali infatti risulta in difficoltà nel conseguimento delle riduzioni di spesa che si stanno ottenendo a livello dei centri di spesa statali: secondo la relazione tecnica, dei 2.200 miliardi di lire di riduzione di spesa previsti per il 1999 è ipotizzabile che si possa raggiungere un risultato non superiore alla metà. A fronte di questa difficoltà vi è però l'esigenza di non allentare il principio di corresponsabilità insito nel patto di stabilità. Si ripropone così all'articolo 26 una riduzione, per l'anno 2000, pari a 2.300 miliardi incentivando gli enti locali « virtuosi » con una riduzione dello 0,5 per cento sui tassi praticati dalla Cassa depositi e prestiti. Sempre per quanto riguarda il patto di

stabilità interno è stato eliminato l'obbligo dei comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di riferire trimestralmente ai propri consigli sul conseguimento degli obiettivi di riduzione dei disavanzi ed è stato altresì inserito, tra gli strumenti per conseguire tali obiettivi, il ricorso, negli acquisti di beni e servizi, alla formula del contratto a risultato. Proprio la difficoltà di attuazione del patto di stabilità interno ripropone il problema della crescente complessità della gestione dei servizi da parte dei comuni chiamati sempre più ad essere efficienti aziende a servizio della propria comunità. La consapevolezza della oggettiva difficoltà per i comuni di raggiungere i parametri di copertura dei costi dei servizi che erogano ha reso necessario scaglionare nel tempo la trasformazione della tassa sui rifiuti solidi in tariffa in un periodo di otto anni (articolo 29).

Per quanto concerne in modo specifico la finanza regionale la relatrice evidenzia la disposizione contenuta nell'articolo 23, ultimo comma, che modifica la legge delega in materia di federalismo fiscale (il cosiddetto collegato fiscale 1999, legge n. 133 del corrente anno), sopprimendo il limite inferiore dell'1,5 per cento per l'aumento delle aliquote di compartecipazione regionale all'IRPEF ed eliminando il limite massimo di compartecipazione all'IVA da parte delle Regioni stesse. Si tratta di una misura che consente al Governo una maggiore flessibilità nell'esercizio della delega.

In materia sanitaria l'articolo 24 rivede il sistema di partecipazione delle regioni alle spese per le prestazioni libero-professionali, nonché i criteri di partecipazione delle aziende sanitarie ai proventi di tali attività. Sono inoltre contenute misure volte a un più efficace controllo sull'utilizzo delle risorse impiegate nell'assistenza sanitaria e sul rispetto del principio di esclusività del rapporto da parte dei dirigenti.

L'articolo 25 contiene misure di razionalizzazione della spesa farmaceutica, portando il tetto regionale di oscillazione della spesa stessa al 14 per cento ed introducendo una riduzione del primo

anno del 5 per cento in relazione alla norma che prevede la riduzione del prezzo delle specialità medicinali attualmente in commercio nella misura del 20 per cento in quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 2000. È stato altresì stabilito il carattere sperimentale del regime sulla contrattazione dei prezzi, con obbligo da parte del Ministero di riferire al Parlamento sui risultati della sperimentazione.

All'articolo 28 è stata meglio disciplinata la materia del conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali, nel caso che la riduzione delle dotazioni di bilancio connesse alle funzioni conferite sia incongrua rispetto alle funzioni trasferite. Si è deciso al riguardo che la differenza è coperta mediante riduzione delle dotazioni riguardanti le funzioni che sono rimaste di competenza dello Stato.

Passando all'esame del disegno di legge del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e di quello pluriennale per il triennio 2000-2002 la relatrice segnala le rilevanti innovazioni, di carattere formale e sostanziale, derivanti dall'applicazione della recente legge 25 giugno 1999, n. 208. Oltre alla novità di essere presentato contestualmente alla legge finanziaria 2000 entro il nuovo termine del 30 settembre e in assenza di « collegati di sessione » e ad altre innovazioni riguardanti la struttura tecnica del documento, è stata adottata una nuova classificazione economica, rispondente al sistema europeo dei conti (SEC 95), che si affianca alla classificazione funzionale (funzioni-obiettivo e centri di responsabilità amministrativa) già presente nel bilancio 1999. Bilancio a legislazione vigente e legge finanziaria, i cui contenuti sono stati ampliati ricomprendendo norme aventi diretto impatto sui saldi di bilancio, appaiono oggi in grado di migliorare l'adozione della decisione di bilancio in coerenza con gli indirizzi politici emergenti dal documento di programmazione economica e finanziaria. Ciò premesso, la relatrice, per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, segnala l'articolo 22, comma 19, che demanda al Ministro del tesoro il potere di apportare

le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione del decreto legislativo recante conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali (decreto legislativo 112 del 1998).

Il Presidente Mario PEPE rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Esame ai sensi dell'articolo 102, 3° comma, del regolamento della Camera dei deputati.

Midollo osseo (nuovo testo C. 5978, approvato dal Senato).